

Decreto n. 1546

BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 BORSE PER COLLABORAZIONE PART TIME DI STUDENTI ISCRITTI PER L'A.A. 2020/2021 OPPURE AD ANNI SUCCESSIVI AL I DEI CORSI DI LAUREA (TRIENNALE) DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA – UNINT

IL RETTORE

VISTO l'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68 che prevede la possibilità per l'Università di disciplinare con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative;

DECRETA

Articolo 1 (Oggetto)

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 68/2012 è indetta una procedura di selezione per l'assegnazione di n. 2 (due) borse per collaborazione part time, riservata agli studenti iscritti in corso per l'a.a. 2020/2021 ad anni successivi al I dei Corsi di Laurea triennale.

L'attività di collaborazione richiesta ai borsisti consiste in:

- **Attività di accoglienza e gestione merchandising – Ufficio Comunicazione**
(Responsabile: Dott.ssa Federica Granata)

Articolo 2 (Durata e periodo di svolgimento della collaborazione)

La collaborazione comporta un'attività di 150 ore da ripartire secondo le esigenze della struttura amministrativa di assegnazione. La stessa struttura, in accordo con lo studente, può chiedere un incremento del numero di ore lavorative, fino ad un massimo di ulteriori 50 ore.

Al termine dello svolgimento delle ore il rapporto cessa automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna.

Articolo 3 (Organizzazione dell'attività ed obblighi del borsista)

Il calendario per lo svolgimento delle ore di collaborazione è stabilito dal Responsabile della struttura presso cui l'attività viene svolta, tenendo conto degli impegni didattici dello studente. In ogni caso, il Responsabile della struttura si riserva, la possibilità di convocare i borsisti per specifiche esigenze, anche al di fuori dei turni prestabiliti.

Lo studente vincitore della procedura di cui al presente bando è tenuto a rispettare i turni e le indicazioni del Responsabile e del personale in ruolo della struttura presso cui l'attività viene svolta.

L'Università provvede alla copertura assicurativa degli studenti per eventuali infortuni occorsi nell'espletamento dell'attività collaborativa.

Articolo 4 (Corrispettivo)

Il corrispettivo per l'attività di collaborazione è, pari a € 8,00 per ora di attività ed è esente da imposte.

Ai sensi dell'art.11, comma 3 del D.lgs. 68/2012, la collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

Articolo 5 (Requisiti di ammissione)

Sono ammessi a partecipare alla selezione gli studenti immatricolati presso l'Università UNINT che alla data di scadenza del presente bando siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. siano iscritti, in corso per l'a.a. 2020/2021 ad anni successivi al I;
2. siano in possesso delle competenze linguistiche di cui al successivo art. 6;
3. non siano incorsi in provvedimenti disciplinari, né siano sottoposti a procedimenti per l'applicazione degli stessi;
4. non abbiano rinunciato, non accettato o interrotto una precedente prestazione collaborativa in assenza di giustificati motivi e di formale segnalazione nell'a.a. 2019/2020;
5. non abbiano violato una qualunque prescrizione prevista dal Codice Etico dell'Ateneo, dal Regolamento per l'applicazione di sanzioni disciplinari agli studenti o dalla Carta dei Diritti e Doveri degli Studenti dell'UNINT.

Sono esclusi gli studenti:

1. che risultino iscritti nell'a.a. 2020/2021 come fuori corso o ripetenti;
2. che nell'anno solare 2020 partecipino ad un programma di mobilità internazionale o ad un periodo di studio che comporti un allontanamento dello studente dalla sede dell'Ateneo per un periodo superiore a tre mesi.

Qualora, durante l'anno 2020, lo studente assegnatario della borsa di collaborazione dovesse, allontanarsi dalla sede dell'Ateneo per un periodo pari o superiore a tre mesi, si procede d'ufficio alla revoca della borsa di collaborazione.

Articolo 6 (Domanda di Ammissione)

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta su apposito modulo, in distribuzione presso l'Ufficio Diritto allo Studio (DISU) e consegnata entro e non oltre le ore **16.00 del 16 novembre 2020** al medesimo Ufficio DISU, Via Cristoforo Colombo, 200 – 00147 Roma (**non fa fede il timbro postale**).

Per partecipare, alla selezione, pena l'esclusione, è necessario presentare, insieme alla domanda, la certificazione ISEE – Indicatore della situazione Economica Equivalente – 2019, calcolato ai fini dell'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio.

Per quanto riguarda la determinazione della composizione del nucleo familiare, l'indicatore della situazione reddituale ed il calcolo dell'ISEE, il presente bando fa riferimento al DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione della composizione del nucleo familiare, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".

Nella domanda di partecipazione il candidato deve indicare:

1. matricola, cognome, nome, luogo e data di nascita, recapito telefonico ed indirizzo e-mail;

Il candidato deve altresì allegare alla domanda la seguente documentazione attestante:

1. il superamento degli esami con votazione e relativi CFU;
2. il conseguimento di crediti (CFU) acquisiti a seguito di colloqui di idoneità, attività di tirocinio, attività elettive ed esami integrati;
3. il livello minimo C1 nella lingua richiesta (anche per mezzo del libretto universitario).

La documentazione di cui al punto 2) deve essere relativa all'anno accademico 2019/2020, e i relativi esami e crediti devono essere stati superati e acquisiti entro la sessione autunnale 2020 (settembre-ottobre).

Sono considerati validi anche i crediti conseguiti attraverso attività di tirocinio e/o laboratorio.

Le informazioni fornite saranno confrontate con i dati registrati nell'applicativo ESSE3 e, in caso di difformità, faranno fede i dati presenti nel predetto database.

Articolo 7 (Graduatoria)

Il conferimento della borsa per collaborazione part time in oggetto avverrà sulla base di una graduatoria formulata da un'apposita Commissione nominata dal Direttore Amministrativo dell'Università.

La suddetta Commissione esamina stila la graduatoria prendendo in esame esclusivamente le domande degli studenti che abbiano dimostrato di possedere tutti i requisiti dal presente bando.

La graduatoria è formulata in ordine decrescente di "coefficiente congiunto" calcolato come di seguito:

PER GLI ISCRITTI AL II ANNO	PER GLI ISCRITTI AL III ANNO
Coefficiente congiunto = Coeff. CFU + MediaN	Coefficiente congiunto = Coeff. CFU + MediaN
Coeff. CFU = CFU conseguiti/60 (numero massimo convenzionale di CFU conseguibili al I anno)	Coeff. CFU = CFU conseguiti/120 (numero massimo convenzionale di CFU conseguibili al I anno)
CFU conseguiti: numero di CFU conseguiti e riconosciuti nel piano di studi di riferimento	CFU conseguiti: numero di CFU conseguiti e riconosciuti nel piano di studi di riferimento
MediaN (media normalizzata): (Media aritmetica coti - 18) / (30-18)	MediaN (media normalizzata): (Media aritmetica coti - 18) / (30-18)

In caso di parità di coefficiente congiunto, precede lo studente con il valore più basso dell'indicatore ISEE di cui all'art. 6 del presente bando.

In caso di ulteriore parità, verrà preferito lo studente anagraficamente più giovane.

Articolo 8 (Pubblicazione della graduatoria)

Entro il 23 novembre 2020 è pubblicata sul sito istituzionale dell'Università la graduatoria provvisoria.

La predetta graduatoria è resa definitiva qualora, decorsi 4 (quattro) giorni dalla pubblicazione, non siano state presentate richieste di revisione della stessa.

Della definitività della graduatoria sarà dato ulteriore avviso sul sito istituzionale dell'Ateneo.

La pubblicazione costituisce, ad ogni effetto, notifica agli interessati.

Articolo 9 (Scorrimento della graduatoria)

La graduatoria è valida per un solo anno accademico.

In caso di rinuncia o mancata accettazione della borsa di collaborazione part-time, i posti sono assegnati mediante scorrimento della graduatoria.

In tal caso, l'assegnazione della borsa è resa nota ai candidati attraverso una comunicazione inviata al loro indirizzo di posta elettronica fornito da UNINT.

Lo studente vincitore è tenuto ad inviare un messaggio di posta elettronica all'Ufficio competente per manifestare espressamente la propria accettazione. Decorsi inutilmente 7 (sette) giorni dalla suddetta comunicazione, in assenza della menzionata mail di accettazione, lo studente sarà considerato automaticamente rinunciatario e si provvederà conseguentemente ad un nuovo scorrimento di graduatoria.

Articolo 10 (Svolgimento della prestazione)

La prestazione svolge sotto la supervisione e il coordinamento del Responsabile della struttura interessata.

L'assegnazione della collaborazione è revocata nei seguenti casi:

1. rinuncia al proseguimento degli studi o trasferimento in altra sede universitaria;
2. termine degli studi;
3. per cause che rendano lo studente non idoneo al proseguimento della collaborazione (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, certificata e ripetuta mancanza di disponibilità alle richieste del Responsabile, dichiarazione del coordinatore in merito a comportamenti non adeguati al servizio reso).

In tali casi si procede alla corresponsione del compenso in ragione della durata della collaborazione effettivamente prestata, secondo le modalità indicate nel successivo art. 11, e all'attribuzione delle ore residue al primo studente idoneo non assegnatario.

Articolo 11 (Modalità di erogazione)

L'erogazione delle borse di collaborazione è subordinata alla presentazione, da parte del Responsabile della struttura competente, di una relazione che attesti che lo studente ha fornito la propria collaborazione con efficacia e serietà.

Di Norma, l'importo complessivo del corrispettivo viene liquidato, in un'unica rata al termine dell'attività di collaborazione. Nel caso in cui la collaborazione si protragga per un periodo superiore a tre mesi, lo studente può richiedere che la borsa venga liquidata in due rate al raggiungimento delle 75 ore di attività di collaborazione, subordinatamente alla presentazione della relazione di cui al comma precedente.

Articolo 12 (Trattamento dati)

Ai sensi del D.lgs n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), UNINT tratterà, in forma cartacea ed elettronica, i dati personali dello studente al solo fine della gestione del rapporto di collaborazione.

Articolo 13 (Responsabile del procedimento)

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento di cui al presente bando è il Direttore Amministrativo, dott. Armando Bonanni.

Roma, 19 ottobre 2020



Prof. Francisco Matte Bon